

CAMERA DEI DEPUTATI N. 310

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato JANNONE

Disposizioni per il rilancio del settore turistico

Presentata il 29 aprile 2008

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il comparto del turismo rappresenta una tra le principali fonti di lavoro e di reddito per il nostro Paese, garantisce infatti il 12,5 per cento degli occupati e contribuisce a formare il 12 per cento del nostro prodotto interno lordo. D'altra parte una serie di concause ha fatto retrocedere l'Italia, dagli anni '80 ad oggi, dal primo al quarto posto nella classifica delle principali nazioni a vocazione turistica.

Tra le più importanti ragioni di questa graduale perdita di competitività possiamo, in sintesi, annoverare i seguenti fattori di debolezza:

a) limitatezza strutturale e dimensionale degli operatori italiani;

b) maggiore aggressività dei concorrenti internazionali rispetto al passato;

c) scarsa propensione alla modernizzazione dell'offerta turistica nazionale in

funzione delle mutate caratteristiche della domanda mondiale;

d) carenza del sistema infrastrutturale e dei trasporti;

e) mancato raggiungimento della necessaria massa critica della maggioranza dei poli turistici italiani;

f) prezzi non concorrenziali delle strutture ricettive italiane in rapporto all'offerta dei concorrenti internazionali;

g) carenze evidenti nelle politiche di promozione, *marketing* e vendita del *brand* turistico italiano nei principali mercati internazionali;

h) eccessiva « stagionalità » dell'offerta.

In questo difficoltoso contesto, che affonda le radici delle proprie debolezze lontano nel tempo, nel corso della XIV legisla-

tura il Governo Berlusconi intraprese numerose azioni per arrestare la perdita delle quote di mercato e per consentire all'Italia di riconquistare una posizione di eccellenza nell'ambito del mercato del turismo internazionale. Tra le principali iniziative governative vanno senz'altro ricordate la progettazione e la realizzazione delle grandi opere infrastrutturali, la cui funzionalità è vitale per lo sviluppo del settore in esame. Con il decreto-legge n. 35 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 80 del 2005, sulla competitività, si è voluto inoltre dare impulso al comparto turistico attraverso una serie di misure volte a promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da poterla utilmente contrapporre ai più agguerriti competitori internazionali, evitando che la promozione turistica effettuata su base regionale finisse per parcellizzarsi, cedendo in termini di efficacia fattiva.

Per tali ragioni si è sentita l'esigenza di questa nuova iniziativa legislativa che affronti con incisività ed efficacia i principali nodi che ostacolano lo sviluppo del turismo italiano.

La proposta di legge è così articolata.

L'articolo 1 prevede una forma di incentivazione dell'elaborazione di progetti regionali di promozione turistica finalizzati ad attrarre nuovi flussi di turisti dall'estero; a tale fine i progetti migliori presentati dalle singole regioni, nell'ambito delle proprie competenze, beneficeranno di contributi speciali da parte dello Stato.

L'articolo 2 è diretto a incrementare i finanziamenti per rilanciare la realizzazione del progetto denominato « Scegli Italia » elaborato in collaborazione fra Governo, regioni ed enti locali e diretto a rafforzare il « marchio Italia », comunicando l'inestimabile ricchezza artistica, paesaggistica e culturale del nostro territorio e rafforzando l'efficacia delle comu-

nicaioni verso i potenziali visitatori di tutto il mondo.

L'articolo 3 integra le funzioni e i compiti del Comitato delle politiche turistiche. In particolare il Comitato deve favorire una maggiore coesione dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo, promuovere intese e aggregazioni tra operatori del settore turistico al fine di raggiungere dimensioni adeguate alla competizione internazionale nel settore e ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti *standard* della domanda mondiale. Attenzione è inoltre riservata alla « destagionalizzazione » dell'offerta nazionale, oggi troppo vincolata a circoscritti periodi dell'anno.

L'articolo 4 ridefinisce il ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo, di cui al citato decreto-legge n. 35 del 2005, conferendo a tale Agenzia la missione di promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale così da svolgere un ruolo di sintesi e di coordinamento su base volontaristica dell'azione che le regioni svolgono per la promozione turistica all'estero.

L'articolo 5 incide su uno dei principali fattori di debolezza del nostro settore turistico e cioè sui maggiori costi che sono all'origine di molte difficoltà di mercato. Con questa norma si procede a uno sgravio degli oneri sociali nel settore turistico alberghiero del 50 per cento nelle aree dell'obiettivo « Convergenza » di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, e in misura minore, cioè nei limiti consentiti dalla regola *de minimis*, nelle altre regioni del Paese. In questo modo si intende rendere, con effetto immediato, più competitive le nostre imprese alberghiere nell'ambito della concorrenza internazionale.

L'articolo 6 detta norme sulla copertura finanziaria dell'iniziativa legislativa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

(Progetti regionali di promozione turistica).

1. Nell'ambito della valorizzazione dei sistemi turistici locali, di cui all'articolo 5 della legge 29 marzo 2001, n. 135, le regioni elaborano ogni anno progetti di valorizzazione turistica, in ambito regionale o interregionale, finalizzati prioritariamente ad accrescere l'afflusso di turisti dall'estero. Tali progetti sono finanziati a carico di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il fondo ha una dotazione iniziale pari a di 20 milioni di euro per il 2008. Al rifinanziamento del fondo si provvede annualmente in sede di legge finanziaria.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, determina, di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i criteri per la ripartizione del fondo di cui al comma 1.

3. Il Ministro dello sviluppo economico provvede annualmente alla ripartizione del fondo di cui al comma 1, sulla base dei criteri definiti ai sensi del comma 2.

ART. 2.

(Promozione del mercato Italia nel turismo).

1. Per potenziare e accelerare la realizzazione del progetto denominato « Scegli Italia » è autorizzata la spesa aggiuntiva di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2008, 2009 e 2010.

2. Il progetto « Scegli Italia » è orientato alla valorizzazione del marchio Italia nel-

l'ambito del turismo internazionale e a valorizzare l'offerta turistica italiana, favorendone l'agevole conoscenza per tutti i potenziali visitatori.

ART. 3.

(Compiti del Comitato delle politiche turistiche).

1. Il Comitato delle politiche turistiche, oltre a svolgere i compiti fissati dalla normativa vigente in materia, provvede a:

a) favorire una maggiore coesione politico-operativa dei diversi soggetti istituzionali che si occupano di turismo;

b) promuovere il miglioramento del sistema delle infrastrutture e la qualità dei servizi connessi al turismo, attraverso le opportune intese con i soggetti istituzionali competenti;

c) definire accordi con il Ministero dei trasporti e con i maggiori operatori nazionali e comunitari nel campo dei trasporti aerei, ferroviari, stradali e marittimi per favorire sistemi di trasporto a costi contenuti a sostegno di flussi turistici di rilevante dimensione;

d) promuovere intese e aggregazioni tra operatori nazionali del turismo, in particolare tra agenzie di viaggio, per raggiungere dimensioni adeguate ai fini della competizione internazionale in campo turistico;

e) ridefinire l'offerta turistica nazionale per adeguarla ai crescenti livelli qualitativi richiesti dalla domanda interna ed estera, favorendo, anche attraverso processi di aggregazione, la crescita di operatori di dimensioni tali da essere in condizione di competere efficacemente sul mercato turistico mondiale;

f) favorire accordi tra imprenditori del settore turistico per consentire una destagionalizzazione dei flussi turistici sia di provenienza interna, sia di provenienza estera, al fine di ottimizzare l'utilizzazione nell'arco dell'anno delle strutture ricettive.

ART. 4.

(Ruolo dell'Agenzia nazionale del turismo).

1. L'Agenzia nazionale del turismo, nel promuovere l'immagine unitaria dell'offerta turistica nazionale, svolge un ruolo di sintesi e di coordinamento, su base volontaristica, dell'azione che le regioni, nell'ambito delle loro competenze, svolgono per la promozione turistica regionale all'estero.

2. Al fine di rendere più efficace l'impiego di risorse pubbliche nella promozione turistica all'estero, l'Agenzia nazionale del turismo promuove intese con le regioni per realizzare azioni di promozione turistica all'estero su base nazionale o interregionale.

ART. 5.

(Riduzione degli oneri sociali gravanti sul costo del lavoro delle imprese alberghiere).

1. Alle imprese turistiche operanti nel settore delle attività ricettive, come definite ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, lettera *b*), numero 1), dell'accordo fra lo Stato, le regioni e le province autonome in materia di armonizzazione, valorizzazione e sviluppo del sistema turistico, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 settembre 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 25 settembre 2002, è concesso uno sgravio sul complesso dei contributi dovuti per le assicurazioni sociali obbligatorie.

2. Lo sgravio previsto dal comma 1 è pari al 50 per cento dei contributi dovuti per ciascun lavoratore nelle aree dell'obiettivo « Convergenza », di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006. Nelle altre aree lo sgravio è concesso nella misura massima prevista per gli aiuti a finalità regionale, di cui alla regola « *de minimis* » prevista dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006.

3. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del presente articolo.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2008 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dello sviluppo economico.

ART. 6.

(Copertura finanziaria).

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 1 e 2, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2008 e a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2009 e 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del fondo speciale di parte corrente dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

PAGINA BIANCA

€ 0,35



16PDL0025230